



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

COLLEGATO LAVORO
(Legge 13 dicembre 2024, n. 203)

Legge 13 dicembre 2024, n.203, recante: "Disposizioni in materia di lavoro" – cd. Collegato Lavoro, pubblicata nella [Gazzetta ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024](#). Il provvedimento entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2
1. Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1)	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....	2
1. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2).....	2
2. Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto (art. 3).....	3
3. Modifica all'articolo 2 del decreto – legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 5)	3
4. Dilazione del pagamento dei debiti contributivi (art. 23)	3
5. Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva (art. 25).....	4
6. Attività della società Inps Servizi s.p.a. a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house (art. 26)	4
7. Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (art. 29)	4
8. Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 (art. 30).....	4
9. Svolgimento in modalità videoconferenza o mista delle riunioni degli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (art. 31)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	5
1. Cassa integrazione: sospensione della prestazione (art. 6).....	5
2. Fondi di solidarietà bilaterali: modifiche alla relativa disciplina (art. 8).....	5
3. Somministrazione di lavoro: modifiche alla relativa disciplina (art. 10)	5
4. Stagionalità contrattuale: norma di interpretazione autentica (art. 11)	6
5. Periodo di prova: durata nei contratti a tempo determinato (art. 13).....	6
6. Lavoro agile: termine per le comunicazioni obbligatorie (art. 14)	6
7. Dimissioni per "fatti concludenti": risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)	6
8. Conciliazioni: disposizioni sui procedimenti in materia di lavoro (art. 20)	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO	7
1. Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenni (art. 7).....	7
2. Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti (art. 17).....	7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE 8

1. Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro (art. 9) 8
2. Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato (art. 15) 8
3. Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (art. 16) 8
4. Unico contratto di apprendistato duale (art. 18)..... 8
5. Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche (art. 32) 8

ULTERIORI DISPOSIZIONI 9

1. Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili (art. 22) 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1)

Il decreto prevede all'art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:

- a) viene modificata la composizione della **Commissione per gli interpellati**, composta ora da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico (lett. a);
- b) viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una **relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro**, che dovrà contenere l'indicazione di misure per migliorare le condizioni di sicurezza (lett. b);
- c) nell'ambito della **sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente**, viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l'idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva (lett. d, punto 1.1);
- d) l'opportunità se svolgere le **visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3);
- e) sempre nell'ambito della **sorveglianza sanitaria**, viene introdotta la possibilità, per il medico competente, di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore (lett. d), punto 2);
- f) per le **attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei**, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato (INL), l'uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto (lett. e).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2)

L'articolo in esame, inserito durante l'iter parlamentare, prevede la modifica del DPR n. 314/2001, inerente la semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi. Vengono così sostituiti gli articoli 1, 2, 4 del DPR sopra richiamato.

In particolare, la modifica dell'articolo 1 permette al datore di lavoro di ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL competente, contro i provvedimenti emessi dalla stessa, in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riguardanti:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'art. 49, legge n. 88/1989.

La modifica dell'articolo 2, invece, consente al datore di lavoro di ricorrere alla sede territoriale INAIL contro i provvedimenti emessi sull'oscillazione del tasso medio di tariffa per l'andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

L'articolo 4 così modificato, specifica che i ricorsi previsti agli articoli 1 e 2, debbano essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

Infine, l'articolo in esame prevede la modifica dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs. n. 38/2000. Al suo interno viene precisato che contro i provvedimenti adottati per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, si può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o quella di Bolzano. La presentazione dei ricorsi comporta l'applicazione dei benefici sui tassi di tariffa previsti dall'articolo 45, del DPR n. 1124/1965.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge (12 gennaio 2025), sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della presentazione degli stessi.

2. Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto (art. 3)

L'articolo in esame, aggiunto durante l'iter parlamentare, riguarda la restituzione delle prestazioni in denaro versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto. Attualmente, infatti, la normativa lo prevede unicamente per l'Inps.

3. Modifica all'articolo 2 del decreto – legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 5)

L'articolo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all'Inps dai medici necroscopi debbano essere messe a disposizione anche dell'INAIL.

Le modalità sono concordate tra i due Istituti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Dilazione del pagamento dei debiti contributivi (art. 23)

La disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2025, l'Inps e l'INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori ad essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, elevandolo dalle precedenti 24.

5. Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva (art. 25)

La norma prevede che il ricorso sulle controversie in materia contributiva venga notificato non solo all'Ente impositore, ma anche alla struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

6. Attività della società Inps Servizi s.p.a. a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house (art. 26)

L'articolo dà la possibilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società o enti vigilati e alle società che operano in house del Ministero stesso, di avvalersi con oneri a proprio carico delle attività rientranti nell'oggetto sociale Inps Servizi s.p.a. Tra questi rientrano:

- a) riscossione dei contributi;
- b) erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare e integrativa;
- c) servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza.

7. Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (art. 29)

Viene previsto che le domande per l'accesso all'APE sociale e per il prepensionamento dei lavoratori precoci, dovranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Le domande acquisite, inoltre, saranno accolte fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

8. Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 (art. 30)

L'articolo estende la possibilità al lavoratore di richiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia, in caso di prescrizione contributiva, con onere interamente a proprio carico, a prescindere dalla mancata attivazione del datore di lavoro.

9. Svolgimento in modalità videoconferenza o mista delle riunioni degli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (art. 31)

La disposizione introduce la possibilità per gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché dei liberi professionisti, di svolgere le riunioni degli organi statutari, in modalità di videoconferenza o mista.

Gli Enti interessati devono disciplinare tale modalità all'interno dei propri statuti con apposita delibera da sottoporre ai ministeri vigilanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Cassa integrazione: sospensione della prestazione (art. 6)

La disposizione, al comma 1, interviene sulla disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedendo che, durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso alle misure di integrazione salariale, eliminando, al contempo, la precedente distinzione di trattamento sulla base della durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, al comma 2, viene stabilito che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cioè le agenzie di somministrazione quali imprese fornitrici di lavoro temporaneo, risultano dal testo normativo anch'esse utili al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui allo stesso comma 2.

2. Fondi di solidarietà bilaterali: modifiche alla relativa disciplina (art. 8)

La disposizione, interviene in materia di ammortizzatori sociali disponendo, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, un'apposita disciplina per riservare ai suddetti fondi una quota di risorse finanziarie accumulate dal Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS), costituito presso l'INPS. Le modalità di trasferimento delle predette risorse dal FIS ai fondi di nuova costituzione vengono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. Somministrazione di lavoro: modifiche alla relativa disciplina (art. 10)

La disposizione prevede che, in materia di somministrazione di lavoro, l'assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti di contingentamento percentuale massimi previsti per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato. Analogamente, allineandosi alla normativa sui contratti a tempo determinato, vengono esclusi dai suddetti limiti i lavoratori somministrati per nuove attività, startup innovative, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni e lavoratori over 50, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.

Viene, inoltre, soppresso il limite temporale del 30 giugno 2025 per l'impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro che vengano inviati in missione a termine presso la medesima azienda utilizzatrice.

La norma dispone, altresì, che le c.d. causali dei contratti a termine di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 81/2015 non operino in caso di impiego in somministrazione di soggetti che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e che rientrino tra le categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati. Si ricorda, infatti, che il citato art. 19 dispone che un contratto di lavoro a

termine possa avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

4. Stagionalità contrattuale: norma di interpretazione autentica (art. 11)

La disposizione fornisce una interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, stabilendo che debbano rientrare nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, anche quelle organizzate per far fronte ad intensificazioni lavorative in determinati periodi dell'anno, nonché ad esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai suddetti CCNL. Occorre anche precisare come la suddetta disposizione sia dotata di natura retroattiva dando valore, dunque, alle negoziazioni intervenute sul tema anche prima della sua entrata in vigore (ad es. nella contrattazione del Turismo) purché stipulate dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. Periodo di prova: durata nei contratti a tempo determinato (art. 13)

La disposizione specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

In ogni caso è previsto che la durata del periodo di prova non possa essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non possa essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

6. Lavoro agile: termine per le comunicazioni obbligatorie (art. 14)

La disposizione fissa il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile (cd. *smart working*).

In particolare è previsto che il datore di lavoro debba provvedere alle comunicazioni obbligatorie entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo in modalità agile, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del suddetto periodo.

7. Dimissioni per "fatti concludenti": risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)

La disposizione stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, (cd. "dimissioni per fatti concludenti") il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore stesso, salvo che questi dimostri l'impossibilità, per causa di

forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

8. Conciliazioni: disposizioni sui procedimenti in materia di lavoro (art. 20)

La disposizione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, introduce la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agencia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei suesposti procedimenti.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, i procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO

1. Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne (art. 7)

La disposizione modifica la previsione introdotta con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 estendendo la possibilità della sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista anche ai casi di ricovero ospedaliero d'urgenza, infortunio o malattia grave, intervento chirurgico del proprio figlio minorenne, e al caso di parto della libera professionista sospendendo la decorrenza dei termini dall'ottavo mese di gestazione al trentesimo giorno successivo al parto.

2. Applicazione del regime forfettario nel caso di contratti misti (art. 17)

La disposizione, al comma 1, introduce deroghe alla disciplina fiscale applicabile ai c.d. contratti misti in cui vi è la coesistenza di un contratto di lavoro autonomo e di un contratto di lavoro subordinato. In particolare estende l'applicazione del regime forfettario anche alle persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali, nonché alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo che esercitino anche attività di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato (con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato) a favore di datori di lavoro che occupino più di 250 dipendenti.

Il comma 2 prevede un'ulteriore deroga all'esclusione dal regime forfettario nei confronti delle persone fisiche che esercitino attività di lavoro autonomo, in mancanza di iscrizione ad albi o repertori professionali, nel caso in cui vi sia una specifica intesa realizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge, 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. contrattazione di prossimità).

In ogni caso il comma 3 indica le condizioni necessarie affinché possa applicarsi il regime forfettario nei contratti misti ovvero a condizione che il contratto di lavoro autonomo

costituito contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato nelle apposite sedi (ad esempio, enti bilaterali, Direzioni provinciali del lavoro) e non si configuri alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto, alle modalità, all'orario e alle giornate di lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

1. Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro (art. 9)

La norma inserisce il comma 3-bis all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 consentendo che le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati siano utilizzate senza applicazione di vincoli di riparto per la formazione dei candidati a una missione e dei lavoratori, assunti a tempo determinato o indeterminato, nonché delle professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e l'attuazione del PNRR.

2. Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato (art. 15)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 2024, le risorse destinate al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante siano estese agli interventi formativi promossi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n.81/2015.

3. Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (art. 16)

La norma dispone l'incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse ex L. 40/1987 destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

4. Unico contratto di apprendistato duale (art. 18)

La disposizione sostituisce il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, prevedendo che, previo aggiornamento del piano formativo individuale, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possa essere trasformato anche in apprendistato di alta formazione e ricerca, oltre che in apprendistato professionalizzante.

5. Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche (art. 32)

La norma introduce i commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies nell'articolo 1 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

Nello specifico, si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito dell'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento adottate dalle istituzioni scolastiche nonché dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e valutazione. Con riferimento a quest'ultimo la norma demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili (art. 22)

La disposizione modifica la disciplina in materia di dichiarazione delle spese sostenute per attività di mediazione in caso di cessione di immobili intervenendo, in particolare, sulla lett. d) del comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, il 4 agosto 2006, n. 248.

La nuova lettera d) prevede che, all'atto della cessione dell'immobile, le parti in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, in alternativa all'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, possano indicare il numero della fattura emessa dal mediatore, nonché la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, ferma restando in ogni caso la dichiarazione delle modalità analitiche di pagamento della stessa.